

RIFORMA DEL TERZO SETTORE COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Il Codice del terzo settore detta disposizioni, tra l'altro, in materia di costituzione e organizzazione degli enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e di fondazione.

È introdotta una procedura semplificata per l'acquisto della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore rispetto a quella disciplinata dal D.P.R. 361/2000, che resta applicabile agli enti che non assumono la qualifica di enti del terzo settore.

Costituzione dell'ente Art. 21	⇒	Atto costitutivo Contenuto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Denominazione dell'ente. • Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite. • Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale. • Sede legale. • Patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. • Norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente. • Diritti e obblighi degli associati, ove presenti. • Requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. • Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. • Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione. • Durata dell'ente, se prevista.
	⇒	Statuto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. • In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Acquisto della personalità giuridica Art. 22	⇒	Procedura semplificata	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
	⇒	Responsabilità "limitata"	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.
Iscrizione nel Registro Unico Nazionale	⇒	Presenza delle condizioni per la costituzione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, e, in particolare, dalle disposizioni del Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso il competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. • L'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
	⇒	Assenza delle condizioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. • I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'Ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. • Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
	⇒	Modificazioni di atto costitutivo/statuto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. • Il relativo procedimento di iscrizione è regolato dalle precedenti disposizioni.

Patrimonio	⇒	Patrimonio minimo	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> - 15.000 euro per le associazioni; - 30.000 euro per le fondazioni. • Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
	⇒	Diminuzione del patrimonio di oltre 1/3	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio: <ul style="list-style-type: none"> - in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare; - in una fondazione, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Procedura di ammissione nelle associazioni Art. 23	⇒	Domanda	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato. • La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
	⇒	Rigetto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, entro 60 giorni l'organo competente deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. • Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
	⇒	Fondazioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Le disposizioni si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e ove non derogate dallo statuto.

<p>Assemblea</p> <p>Art. 24</p>	⇒	Diritto di voto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, fino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi), in quanto compatibile.
	⇒	Delega scritta	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di: <ul style="list-style-type: none"> - 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500; - 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
	⇒	Modalità di voto	⇒	<ul style="list-style-type: none"> L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
	⇒	Assemblee separate	⇒	<ul style="list-style-type: none"> L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai cc. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2540 del Codice Civile in tema di assemblee sperate, in quanto compatibili.
	⇒	Fondazioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e ove non derogate dallo statuto.
<p>Competenze inderogabili dell'assemblea delle associazioni</p> <p>Riconosciute o non riconosciute</p> <p>Art. 25</p>	⇒			<ul style="list-style-type: none"> Nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Approva il bilancio. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
	⇒	Deroghe	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto precedentemente stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
	⇒	Fondazioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione, la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

<p style="text-align: center;">Organo di amministrazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 26</p>	⇒	Nomina	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. • Salvo quanto previsto per le associazioni con associati non inferiori a 500, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. • La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto a enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a enti religiosi, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto per le associazioni con numero non inferiore a 500, riservata all'assemblea.
	⇒	Scelta	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. • L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
	⇒	Requisiti	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. • Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 C.C.).
	⇒	Iscrizione nel Registro unico	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di loro: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
	⇒	Potere di rappresentanza	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. • Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
	⇒	Fondazioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. • Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile in merito alle cause di ineleggibilità o decadenza.

Conflitto di interessi

Art. 27



- In tema di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile, in base al quale:
 - i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo;
 - le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere **impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477**. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Responsabilità

Art. 28



- Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in quanto compatibili, nei confronti dei seguenti soggetti:
 - ente;
 - creditori sociali;
 - fondatore;
 - associati;
 - terzi.

Gravi irregolarità nella gestione

Art. 29



- Almeno 1/10 degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire **con denuncia al tribunale**, ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.
- Ogni associato, ovvero almeno 1/10 degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili **all'organo di controllo**, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, c. 2, del Codice Civile.



La disposizione non si applica agli enti religiosi.

